

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2001.

Determinazione dei criteri per le richieste di contributo di cui all'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale che prevede la concessione di contributi sulle spese documentate sostenute per il miglioramento e la realizzazione delle strutture, per la realizzazione di recinzioni e di tabellazioni, per l'acquisto di riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, per la realizzazione di strutture, per le attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite negli allevamenti a scopo di ripopolamento, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agro-venatorie ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona, esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Ritenuto di dovere stabilire i criteri di carattere generale ai quali uniformare le richieste di contributo previsto dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il Comitato regionale faunistico venatorio che, nella seduta del 31 luglio 2001, ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'Amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono stabiliti i criteri ai quali uniformare le richieste di contributo presentate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

Palermo, 7 agosto 2001.

CROSTA

Allegato A

L'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la concessione di contributi sulle spese documentate sostenute per:

- il miglioramento e la realizzazione delle strutture, per la realizzazione di recinzioni e di tabellazioni, per l'acquisto di riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, per la realizzazione di strutture, per le attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, negli allevamenti a scopo di ripopolamento, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agro-venatorie ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona, esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale.

La gamma delle iniziative prese in esame dal legislatore, le esperienze conseguite nel settore e la necessità di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della stessa legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rendono necessario individuare criteri specifici di regolamentazione degli interventi suddetti allo scopo di assicurare all'operato dell'Amministrazione, coerenza ed unità di comportamento per il migliore conseguimento delle finalità perseguite dalla citata legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Si predispongono i presenti criteri con l'obiettivo anche di regolamentare gli interventi per ogni singolo istituto previsto dalla legge testé citata, fissando per ognuno di essi, tipologie costruttive, quantità e caratteristiche.

Art. 25 - Legge regionale n. 33/97

Aziende faunistico venatorie

- Tabellazione.
- Miglioramento o realizzazione di strutture finalizzate all'inselvaticamento naturale della fauna selvatica.
- Recinzione perimetrale.
- Dispositivi di cattura consentiti dalla legge.

Art. 26 - Legge regionale n. 33/97

Aziende agro-venatorie

- Tabellazione.
- Recinzione perimetrale.
- Miglioramento o realizzazione di strutture per la dimora temporanea della fauna in attesa del lancio.
- Dispositivi di cattura consentiti dalla legge, per il recupero della fauna non abbattuta.
- Attrezzature.

Art. 38 - Legge regionale n. 33/97

Centri di produzione di selvaggina ed allevamenti a scopo di ripopolamento

- Miglioramento o realizzazione di strutture finalizzate alla produzione della fauna.

- Recinzione perimetrale.
- Tabellazione.
- Recinzione dei settori interni destinati all'inselvaticamento.
- Dispositivi di cattura consentiti dalla legge.
- Acquisto iniziale dei riproduttori.
- Acquisto di attrezzature per l'allevamento.

Art. 38 - Legge regionale n. 33/97

Allevamenti di fauna non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale

- Miglioramento e/o realizzazione di strutture finalizzate alla detenzione ottimale della fauna.
- Recinzione perimetrale.
- Recinzione dei settori interni.
- Tabellazione.

Tipologia e caratteristiche

La tipologia e le caratteristiche delle opere e degli acquisti per i quali concedere il contributo, per ogni singolo istituto, con esclusione degli allevamenti di fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione studio e fruizione turistica ed ambientale, che debbono avere caratteristiche adeguate al tipo di fauna allevata, vengono distinte così come segue:

Tabellazione

Fermo restando quanto già fissato per ogni singolo istituto riguardo alle dimensioni, colore e dicitura delle tabelle, si stabilisce che le stesse devono essere collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in castagno catramati alla base o trattati con solfato di rame o similari dell'altezza fuori terra di ml. 0,50 senza uso di cemento, apposti alla distanza di ml. 100 uno dall'altro e comunque in modo tale che da uno ne siano visibili due, precedente e seguente.

Recinzione perimetrale e dei settori interni

Per quanto attiene alle recinzioni degli allevamenti a scopo di ripopolamento e dei centri privati di produzione di selvaggina, si stabilisce che a seconda delle caratteristiche dei terreni ove andrà posta la recinzione stessa, vanno adottati idonei accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita dei selvatici allevati e/o l'ingresso dei predatori dall'esterno.

Tali accorgimenti possono essere distinti in:

- interrimento della rete metallica zincata per ml/ 0,50+1,00 (in profondità) in presenza di terreni sciolti e/o sabbiosi;
- laddove non sarà possibile l'inserimento di cui sopra si potrà adottare il sistema di annegare la base della recinzione in un cordolo realizzato in calcestruzzo semplice avente dimensioni massime di ml. 0,30 x 0,20.

La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o prefabbricati in cemento dell'altezza fuori terra di ml. 2 con interdistanza di ml. 3, rete metallica zincata a maglia stretta per impedire la fuoriuscita di selvatici e/o l'ingresso dei predatori, dell'altezza di ml. 1,50 e due ordini di filo spinato zincato.

Inoltre, al fine di apporre un'effettiva barriera contro i predatori, è possibile dotare la parte superiore della recinzione esterna di uno o due ordini di filo elettrificato per mezzo di pila a secco appositamente isolato rispetto alla recinzione stessa, ovvero inclinare di 45° la parte sommitale della recinzione.

Per quanto attiene alla recinzione delle aziende faunistico venatorie si stabilisce che la stessa deve consentire l'irradiazione spontanea della selvaggina nelle zone limitrofe, pertanto dovrà essere realizzata con pali di castagno posti alla distanza di ml. 2,50 dell'altezza fuori terra minima di ml. 2,50 con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato posti orizzontale e due ordini di filo posti a croce. Eventuali cancelli d'ingresso dovranno essere realizzati con lo stesso materiale e con le medesime caratteristiche.

Per quanto attiene invece alla recinzione delle aziende agro-venatorie si stabilisce che la stessa non dovrà consentire la fuoriuscita della selvaggina fermo restando che le caratteristiche costruttive devono essere uguali a quelle delle aziende faunistico-venatorie.

Qualora nel decreto istitutivo dell'azienda agro-venatoria è individuata la superficie su cui esercitare l'attività venatoria, la recinzione può interessare soltanto tale superficie.

Miglioramento delle strutture

Eventuali opere di miglioramento ambientale devono essere collegate ad uno studio storico approfondito dell'ambiente e devono tendere a ricostituire quegli habitat più rispondenti possibile alle esigenze ed alle caratteristiche delle specie presenti.

Questi tipi di intervento però non dovranno, in nessun caso, modificare la morfologia e l'assetto idrogeologico dei terreni interessati ma essere compatibili con l'ecosistema ivi presente.

Dispositivi di cattura

All'interno delle aree di inselvatichimento potranno essere approntati degli apprestamenti atti alla cattura dei selvatici allevati, realizzati in materiali leggeri e dovranno avere caratteristiche tali da evitare danni agli animali e in ogni caso devono essere conformi alle norme vigenti in materia:

Acquisto dei riproduttori

Può essere finanziato l'acquisto iniziale dei riproduttori, nella quantità fissata in rapporto alla superficie secondo lo schema seguente:

Istituti	Lepre coppie	Coniglio rapporto F:M	Superficie
Centri privati di produzione di selvaggina	10	48 (3:1)	1 Ha
Allevamenti a scopo di ripopolamento	10	48 (3:1)	1 Ha

Attrezzature

Per quanto attiene all'acquisto delle attrezzature, poiché queste sono diversificate a seconda delle esigenze dei singoli allevatori, tenuto conto anche della diversità dei vari sistemi di allevamento, l'effettiva necessità dell'acquisto di tale materiale sarà esaminata di volta in volta all'atto dell'istruttoria delle relative richieste.

Ricoveri ed apprestamenti sussidiari

Nelle aziende faunistico venatorie può essere autorizzata la realizzazione di capanni di osservazione in struttura leggera di ridotte dimensioni. In nessun caso questi capanni possono essere destinati e/o usati come appostamenti né come residenze occasionali di tipo abitativo.

Nei centri di produzione di selvaggina e negli allevamenti a scopo di ripopolamento può essere autorizzata la realizzazione dei seguenti ricoveri ed apprestamenti sussidiari, in relazione alla superficie, alle esigenze della specie da allevare ed alle diverse forme di allevamento:

Coniglio selvatico

Capannone in struttura metallica opportunamente ancorato su pattino in c.a., di dimensioni adeguate alla potenzialità produttiva; si tenga conto che per una superficie pari ad Ha 1 è sufficiente un locale di 200 mq. circa da utilizzare come ricovero per le gabbie dei riproduttori e/o come magazzino deposito.

Lepre (*Lepus corsicanus*)

Capannone da utilizzare come magazzino deposito.

Coturnice Siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*)

Capannone da utilizzare come magazzino deposito e/o per le incubatrici, le schiuse e l'allevamento dei pulcini.

Per quanto riguarda le opere attinenti all'allevamento a scopo di ripopolamento della lepre italiana (*Lepus corsicanus*), queste potranno essere ammesse ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, solo se e quando questa specie sarà iscritta tra quelle cacciabili della legge n. 157/92.

Documenti occorrenti per la richiesta di contributi previsti dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

- 1) Istanza.
- 2) Certificati catastali ed estratti di mappa (di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza) dei terreni interessati.
- 3) Documentazione comprovante la disponibilità dell'acqua.
- 4) Titoli di proprietà e/o di possesso o dichiarazione sostitutiva.
- 5) Progetto costituito da:
 - relazione costruttiva, agronomica ed economica nella quale devono risultare descritti in dettaglio lo stato attuale del fondo, le opere da realizzare e la loro ubicazione catastali (foglio, particelle e relative superfici interessate dalle opere stesse), nonché lo stato dell'azienda ad opere ultimate e la loro valutazione di massima degli effetti socio-economici conseguenti;
 - corografia in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda oggetto degli interventi;
 - planimetria, in scala opportuna, del fondo nella quale sia riportata, in scala corrispondente, l'indicazione delle opere già esistenti e quelle da realizzare;

— disegni esecutivi delle opere ed eventuali calcoli che consentano la più chiara descrizione delle opere stesse sotto il profilo della loro funzionalità e delle relative soluzioni strutturali;

— computo metrico estimativo esaurientemente dettagliato nei confronti delle strutture e degli impianti; le descrizioni e le quantità parziali in esso riportate dovranno risultare chiaramente riscontrabili sui disegni cui si riferiscono;

— eventuali preventivi per l'acquisto di attrezzature mobili o di macchinari non previsti nel preventivo per opere e/o lavori per investimenti aziendali, che dovranno essere vidimati dalla locale Camera di commercio, per la conformità dei prezzi. Ciascuno dei suddetti elaborati, costituenti il progetto, deve essere redatto e firmato da un tecnico libero professionista, iscritto all'ordine o all'albo professionale di categoria ai sensi della normativa vigente.

6) Licenza, autorizzazione o concessione edilizia secondo quanto previsto dalle norme vigenti per le opere oggetto di intervento.

7) Parere di merito tecnico, reso ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

8) Parere del competente ufficio del Genio civile nei casi in cui le opere edili interessino territori per i quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le zone sismiche.

9) Certificato di destinazione urbanistica.

10) Dichiarazione di responsabilità del progettista, attestante che le opere da eseguire siano conformi alle norme ed ai regolamenti che disciplinano le diverse materie cui debbono sottostare le realizzazioni per le opere progettate, debitamente sottoscritta con firma autografa, e con apposto, ben visibile, il bollo dell'ordine professionale di appartenenza. Tale dichiarazione può essere anche contestuale alla relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.

11) Nulla osta rilasciato dalle Amministrazioni competenti nei casi in cui le opere interessino iniziative ricadenti in territori sottoposti a vincolo.

12) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare dell'autorizzazione, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68 che l'azienda faunistico-venatoria o l'azienda agro-venatoria o l'allevamento a scopo di ripopolamento o allevamenti di fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale, possiede tutti i requisiti per mantenere l'autorizzazione ottenuta ai sensi della legge regionale n. 33/97.

13) Per le aziende che allevano fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale, comunicazione sulla regolarità dell'allevamento rilasciata dall'organo di controllo competente.

Procedura

Tutte le richieste, corredate dalla prescritta documentazione, vanno presentate, di norme in tre copie ma occorrendo in numero maggiore, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che entro 30 giorni effettua la visita preventiva e richiede eventuale documentazione mancante e/o pareri. Entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione e/o pareri comunica al richiedente l'esito dell'istanza e l'importo del contributo, provvede altresì all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni entro il limite di competenza di cui all'art. 8 della medesima legge regionale n. 33/97 e compatibilmente con la disponibilità e liquidità di bilancio.

I progetti di importo superiore al predetto limite, vanno trasmessi nel numero di copie necessarie al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste che entro 30 giorni provvederà a richiedere eventuale documentazione mancante e/o pareri. Entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione e/o pareri provvede alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento delle somme e dei contributi di cui sopra.

In via generale, un massimo del 50% dell'importo del contributo potrà essere erogato sotto forma di anticipazione, a seguito di presentazione di apposita richiesta e previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia dell'Amministrazione secondo lo schema adottato ed in uso presso l'Assessorato.

L'erogazione dell'anticipazione stessa potrà essere effettuata, anche in più riprese (stati di avanzamento), sempre a dimostrazione di spese effettivamente sostenute per importi almeno equivalenti a quelli richiesti.

Inoltre, possono essere contabilizzati e quindi liquidati ulteriori stati di avanzamento dei lavori alle stesse condizioni di cui sopra, fino ad un massimo dell'80% dell'importo del contributo, fermo restando che, l'ultima tranche del contributo stesso, pari a non meno del 20% dell'importo complessivo, potrà essere liquidata solo dopo la verifica finale della regolare esecuzione dei lavori.

Per quanto attiene all'utilizzo degli stanziamenti del capitolo di spese relativo all'applicazione dell'art. 40 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, si dispone che alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale si provvederà attingendo ai residui non utilizzati per gli altri istituti che, in ogni caso, non dovranno essere inferiori al 10% dell'intero ammontare della disponibilità finanziaria stanziata nel bilancio della Regione.

(2001.32.1793)